

LA CASSAZIONE CON PIÙ SENTENZE HA DEFINITO LA FATTISPECIE IN MODO NETTO

Concessione abusiva del credito, una trappola per l'impresa

DI MICHELE PARATA

Gli effetti distortivi sul sistema economico derivanti dai pregiudizi arrecati da parte del sistema bancario ai creditori delle imprese a seguito dell'elargizione di credito o del mantenimento dell'apertura di linee di credito precedentemente accordate a imprese in stato di insolvenza o di crisi conclamata, hanno condotto la giurisprudenza di legittimità, a partire dal 2021 (Cassazione n. 18610 e n. 24725), a ridefinire in modo netto i confini della fattispecie illecita di concessione abusiva del credito. La Cassazione qualifica come abusiva l'erogazione laddove la stessa venga effettuata con dolo o colpa ad impresa che versi in difficoltà economico-finanziaria e in mancanza di concrete prospettive di risanamento (ex multis Cass. 2023 n. 29840). La fattispecie si configura come esito patologico della violazione degli obblighi valutativi e prudenziali gravanti sull'intermediario finanziario. I canoni di sana e prudente gestione, unitamente ai principi di correttezza e buona fede, impongono alle banche di svolgere un'istruttoria accurata, volta a verificare la meritevolezza creditizia del cliente e la sostenibilità dell'operazione. Tale valutazione non può limitarsi ai dati storici, ma deve fondarsi su un'analisi prospettica, incentrata sulla coerenza e attendibilità del piano economico-finanziario.

La valutazione del rischio creditizio non si esaurisce nella fase istruttoria, ma deve accompagnare l'intero rapporto, interessando tanto il momento dell'erogazione quanto la successiva fase di monitoraggio dell'andamento dell'esposizione. A tal fine, è necessario che l'impresa fornisca un set informativo completo e trasparente, comprensivo di informazioni prospettiche idonee a consentire una corretta misurazione del rischio e della continuità aziendale.

Va tuttavia evitato che il tema della concessione abusiva del credito si traduca in una restrizione indiscriminata dell'offerta creditizia. Un eccessivo irrigidimento dei criteri di finanziamento produce effetti negativi sul sistema economico, soprattutto in un contesto in cui il ricorso al credito costituisce una componente fisiologica della gestione d'impresa. Il punto di equilibrio non risiede né nell'erogazione acritica né nella negazione difensiva del credito, ma in una valutazione prospettica e selettiva del rischio, fondata sulla credibilità del piano industriale. In tale contesto assumono rilievo le Linee guida EBA, che impongono alle Banche di valutare le imprese sulla base di business plan solidi, fondati su proiezioni attendibili, piani di gestione del rischio analitici e stress test coerenti con i possibili scenari avversi. Resta da comprendere quante imprese siano effettivamente consapevoli delle prescrizioni EBA e risultino dotate di una struttura tale da raggiungere gli standard da esse contemplati.

Quali sono le responsabilità per il beneficiario? L'organo amministrativo può incorrere in responsabilità per ricorso abusivo al credito qualora, in assenza di prospettive di risanamento, continui a finanziare l'attività aggravando il dissesto. Da ciò discende la necessità di conformare il tessuto imprenditoriale italiano alle prescrizioni in materia di adeguati assetti amministrativi, contabili e amministrativi ex art. 2086 c.c. attesi gli esiti virtuosi che ne deriverebbero anche a tutela del sistema creditizio. L'adozione di adeguati meccanismi di gestione aziendale consente all'impresa di intercettare tempestivamente i segnali di crisi e di attivare misure idonee a salvaguardare la continuità aziendale, accrescendo significativamente le probabilità di corretto accesso al credito.

— © Riproduzione riservata — ■

